Voi non potete aver celebrato la data che consacra la libertà del pensiero per retrocedere verso lo Spielberg o il Castello dell'Uovo, con questo di peggio, negando agli accusati la libera scelta di un difensore; quella data, vi conduce per altro cammino, ed oggi vuole che siate buoni e prudenti.

Prudenti, soprattutto, perchè mentre nel paese il principale avversario vostro s'impadronisce dei municipi per insidiare lo Stato, e fuori, da lontano, si vanno infoscando certe nubi che debbono riflettersi negli occhi vostri attoniti, provvedete a distruggere oggi certi semi di leggi militari ed eccezionali, che turbano la nazione e nella terra classica de' filosofi e de' giureconsulti non debbono durare.

Signori, mentre molte madri e molti fanciulli ascoltano questa discussione con braccia supplichevoli verso il Parlamento, voi tutti vedete una figura che non vi chiede nulla, e in nome del Diritto suo siede e guarda il capo del Governo.

Francesco Crispi, cacciatelo via dalla Camera: è il dottor Barbato! (*Vive approvazioni all'estrema sinistra*).

Voci. Chiusura!

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Ruggieri Giuseppe e l'onorevole Marazio Annibale a venire alla tribuna per presentare due relazioni.

Ruggieri Giuseppe. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Aumento di fondi per la bonificazione idraulica dell'Agro romano.

Marazio Annibale. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la verificazione di poteri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia.* Il Governo che d'ordinario si astiene nelle discussioni che riguardano le elezioni politiche, sente il dovere di intervenire in questa in cui vengono in esame atti compiuti da altri poteri, indipendenti dal legislativo, e nella quale si vengono indirettamente ad attaccare i principii fondamentali che reggono l'elettorato politico.

In altre occasioni si è tolto pretesto dalla nomina di persone evidentemente ineleggibili alla deputazione per fare considerazioni di ordine morale e politico e quindi invocare provvedimenti i quali mitigassero gli effetti delle sentenze giudiziarie o assolutamente eliminassero le cause della stessa incapacità.

Oggi si è fatto un passo in avanti e si è venuti a sostenere essere illegittimo il fatto che ha prodotto la incapacità giuridica dei signori Bosco, Barbato e De Felice, ad essere elevati alla deputazione politica.

L'assunto degli oppositori è facilissimo a combattere; esso contrasta a verità assiomatiche, le quali si intuiscono meglio che non si dimostrino.

È scritto nell'articolo 40 dello Statuto (a me si conviene trattare la questione più specialmente sotto l'aspetto giuridico), è scritto in quell'articolo che nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di 30 anni, *non gode i diritti civili e politici* e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

È scritto nell'articolo 20 del Codice penale: « che l'interdizione perpetua produce la perdita dei diritti di *elettore e di eleggibile, in qualsiasi Comizio elettorale*, di ogni altro politico, della qualità di membro del Parlamento. »

È scritto nell' articolo 31 dello stesso Codice: « Le condanne all'ergastolo od alla *reclusione, per un tempo maggiore di cinque anni*, hanno per effetto l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici. » Sia o non sia scritta nella sentenza di condanna di De Felice, Barbato, Bosco cotesta interdizione (e c' è scritta) essa sarebbe una conseguenza inevitabile, imprescindibile della condanna loro inflitta, di oltre 5 anni di reclusione. »

Imbriani. E l'articolo 70 dello Statuto?

Presidente. Onorevole Imbriani, non interrompa.

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia.* Questa sanzione è generale, assoluta.

Essa non guarda alla qualità della persona giudicata, non alla natura del reato, non ai giudici che hanno data la sentenza; guarda